COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

VALIANTE ed altri: Attribuzione agli idonei del concorso di vicecancelliere, e vicesegretario giudiziario indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960. (1921) 319

PRESIDENTE 319, 320, 321, 325, 326
BERLINGUER 319, 321
VALIANTE 320, 324
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 320, 322, 325, 326
PREZIOSI OLINDO 321, 323, 325
ANDREUCCI, *Relatore* 321, 325, 326
SILVESTRI 324

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di giornalista. (1563) 327

PRESIDENTE 327, 328, 330, 332, 333, 335, 336
MIGLIORI 327
ZOBOLI 327
MANCO 328
SCHIAVETTI 330, 332
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 332, 336
COMANDINI 333, 335

Votazione segreta:

PRESIDENTE 336

La seduta comincia alle 9,55.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Valiante ed altri: Attribuzione agli idonei del concorso di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960 (1921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Valiante ed altri: « Attribuzione agli idonei del concorso di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960 ».

BERLINGUER. Prendo la parola per richiamare l'attenzione della Commissione, del Relatore e del Governo sul fatto che sullo stesso oggetto esiste la proposta di legge n. 1026 da me presentata insieme con altri membri di questa Commissione. Tra questa proposta di legge e quella in esame molti punti coincidono. I miei colleghi di gruppo mi avevano detto che si era già accennato ad un possibile abbinamento delle due proposte di legge, mentre vedo, invece, all'ordine del

giorno soltanto la proposta del collega Valiante, che noi accettiamo, ma che può essere integrata dalla mia.

D'altra parte solo una parte della mia proposta può ritenersi assorbita dal recente disegno di legge sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie discusso alla Camera. Perciò, vorrei pregare l'onorevole Presidente di porre all'ordine del giorno entrambe le proposte di legge, perché la discussione venga svolta congiuntamente.

PRESIDENTE. Le due proposte di legge, anche se connesse, non hanno lo stesso oggetto, perché la proposta Berlinguer è molto più larga; cosicché dinanzi alla proposta Valiante più circoscritta, che toccava un tema interessante con carattere di urgenza, quasi di emergenza, ho ritenuto di dover mettere soltanto quest'ultima all'ordine del giorno, come già avevo fatto nella seduta precedente. Il rappresentante del Governo nella passata seduta propose un rinvio; anche l'onorevole Amadei propose un rinvio; ed io, d'intesa con la Commissione, aderii. Questo non esclude, a mio avviso, che il relatore onorevole Andreucci, che nominai a suo tempo anche relatore della proposta Berlinguer, svolga la sua relazione sul punto centrato dall'onorevole Valiante, che coincide con la proposta dell'onorevole Berlinguer; in modo che tutte le parti comuni a quest'ultima possano essere tenute presenti oggi, sotto forma di emendamenti o anche di contributo per il migliore esame della proposta Valiante.

VALIANTE. Per dovere di lealtà nei confronti dell'onorevole Berlinguer, debbo chiarire i motivi per i quali noi ci siamo decisi a presentare la proposta 1921, alcuni mesi dopo che era stata presentata la proposta Berlinguer. Quando apprendemmo che era già in via di elaborazione il bando del nuovo concorso per vice cancellieri e vice segretari, noi avemmo il dubbio che l'attesa della discussione della proposta Berlinguer, con la quale oltre questa disposizione a favore degli idonei del concorso precedente si prevedeva anche un aumento dei posti di organico, potesse lasciare i vice cancellieri idonei dell'ultimo concorso, che aspettavano da tempo l'approvazione della proposta Berlinguer, con un pugno di mosche in mano. Allora cercammo di superare la difficoltà rappresentata dall'aumento dei posti di organico, che costituiva la richiesta principale della proposta Berlinguer, presentando la nostra più limitata proposta.

Io mi sono immediatamente preoccupato di comunicare ai colleghi Comandini e Amadei, firmatari anch'essi della proposta Berlinguer, questa situazione, soprattutto per spiegare il mio modo di agire e per evitare di poter essere frainteso.

Ovviamente per ragioni di delicatezza non ho niente da dire per quello che riguarda la proposta Berlinguer. Però faccio presente che il nuovo concorso è stato bandito, che è scaduto anche il termine per la presentazione delle domande e che se non ci affrettiamo ad approvare la mia proposta, corriamo il rischio di non avere più niente.

PRESIDENTE. Debbo fare anche rilevare all'onorevole Berlinguer che, sia pure in parte, le disposizioni più late della sua proposta di legge rispetto alla proposta Valiante sono state tenute presenti e sono talvolta diventate norme di legge nel quadro del nuovo provvedimento sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie che questa Commissione ha approvato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho niente da eccepire alla richiesta dell'onorevole Berlinguer per l'esame congiunto della sua proposta di legge con quella Valiante. Però, come il Presidente ha già osservato, non è all'ordine del giorno. Perciò mi troverei in difficoltà e dovrei chiedere un ulteriore rinvio. Comunque, non intendo né far rinviare né ritardare l'esame di questa e di altre proposte di legge. Voglio soltanto richiamare l'attenzione dell'amico Berlinguer sul fatto che al Senato è in via di approvazione un disegno di legge organico sulla sistemazione dei ruoli dei cancellieri e segretari. Del resto mi rimetto al giudizio del Presidente e della Commissione.

Debbo aggiungere che viene sollecitato anche l'esame della proposta di legge dell'onorevole Cervone, relativa agli amanuensi. Io prego il Presidente di metterla all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione, perché non si dia l'impressione che si voglia ritardare la discussione di quella proposta di legge alla quale il Governo si opporrà nella sede competente.

PRESIDENTE. Faccio presente che io avevo già inserito la proposta di legge nell'ordine del giorno della passata seduta; ma mi sono trovato nella necessità di dover considerare la contemporanea pendenza al Senato di un provvedimento concernente materia analoga.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tornando alla proposta di legege Valiante, il presentatore sa che mi ero riservato di avere un colloquio con la direzione generale. Il colloquio è stato lungo ma

infruttuoso. Debbo dire, quindi, che la posizione del Governo è assolutamente negativa.

BERLINGUER. Le osservazioni fatte in merito all'urgenza e al contenuto della proposta presentata da noi, mi pare che dovrebbero, anziché intralciare, agevolare l'abbinamento. Si è detto giustamente – l'avevo detto anche io – che una parte della mia proposta di legge è stata assorbita da un disegno di legge, già approvato, e probabilmente che un'altra parte viene assorbita anche da un disegno di legge in corso di esame al Senato. Noi non abbiamo difficoltà in caso di abbinamento a rinunciare a quelle parti che sono già comprese nella legge approvata e nel disegno di legge in corso di esame. Ma non mi pare che quando esiste già una proposta di legge sullo stesso oggetto, anche se in gran parte assorbita da altri provvedimenti questa debba essere trascurata nella formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il problema è più che altro di procedura. Nella precedente seduta abbiamo già rinviato l'esame della proposta Valiante. Ora l'abbinamento della proposta Valiante alla proposta Berlinguer, che non è all'ordine del giorno, ci costringerebbe a un ulteriore rinvio. Io credo che il rimedio potrebbe essere questo: tener presente la proposta Berlinguer dal punto di vista sostanziale durante l'esame della proposta Valiante. Cioè non discuteremo la proposta Berlinguer per le parti che costituiscono oggetto del disegno di legge oggi approvate, né del disegno di legge in corso di esame al Senato; resteranno quindi quegli aspetti che sono connessi strettamente con l'oggetto della proposta Valiante. Allora sostanzialmente e formalmente noi terremo conto della proposta di legge Berlinguer a ogni effetto del dibattito e del voto, sia pure in forma di emendamenti.

BERLINGUER. A me non pare giusto.

PRESIDENTE. Faccio presente, inoltre, che non esiste il parere, sebbene sollecitato, dalla V Commissione (Bilancio) sulla proposta Berlinguer. Ad ogni modo se ella insiste, dobbiamo rinviare la discussione, perché la sua proposta non è iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna.

PREZIOSI OLINDO. Vorrei pregare l'onorevole Berlinguer di non insistere. Fu fatto osservare nella precedente seduta che la proposta dell'onorevole Berlinguer era stata soltanto in parte assorbita dalla proposta dell'onorevole Valiante, mentre la sua era più larga e avrebbe dovuto essere oggetto di un esame distinto e separato. Quindi siamo di fronte a un problema d'urgenza. È l'unica volta che non si è applicato l'articolo 8 dello statuto degli impiegati dello Stato. È, quindi, urgente provvedere per eliminare almeno parzialmente un disagio che si è verificato. Se l'onorevole Berlinguer insistesse nel suo punto di vista, ci costringerebbe ad un rinvio che determinerebbe sostanzialmente un insabbiamento del provvedimento.

BERLINGUER. Mi rendo conto dell'urgenza, anche se il differimento potrebbe essere al massimo di una settimana. Comunque, dato che è la sostanza che ci interessa, non ho difficoltà a rinunciare alla mia richiesta. Però desidero ribadire la questione di principio, perché mi pare molto imbarazzante stabilire che una proposta di legge, di fronte a un'altra presentata successivamente e di contenuto più ristretto, non solo venga posposta a quest'ultima, ma non venga neppure abbinata. La situazione della mia proposta di legge oggi è questa: per la parte assorbita da due disegni di legge, non ha più ragione di essere, e per la parte comune o analoga alla proposta di legge del collega Valiante, sarebbe decaduta.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua dichiarazione. L'assicuro che, se ella non avesse aderito, io avrei senz'altro rinviato. Debbo però ripetere che v'erano delle ragioni obiettive, questa volta, per non abbinare le due proposte di legge, cosicché non ho inteso ferire in nulla il principio, sul quale assolutamente consento. Quando vi sono leggi connesse, da qualunque fonte promanino e soprattutto in relazione alla loro data di presentazione, è mio dovere curare l'inserzione all'ordine del giorno di tutti i provvedimenti connessi. Questa volta l'oggetto era in parte ultroneo e in parte superato dalla mancanza del parere finanziario. Quindi queste sono le ragioni esclusive che mi hanno determinato a redigere l'ordine del giorno in tal senso, con pieno rispetto del principio, che deve essere tenuto fermo.

Il relatore, onorevole Andreucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1957, veniva bandito un concorso per esami a 905 posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, grado iniziale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il concorso fu espletato e 1.400 candidati furono dichiarati idonei con decreto ministeriale 25 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959.

La graduatoria pubblicata porta: n. 873 vincitori con un punteggio minimo di punti 22, n. 32 vincitori con un punteggio di punti 21 (orfani di guerra, ex-combattenti, ecc., aventi diritti preferenziali), n. 95 idonei con punti 22 ed i rimanenti 399 idonei con punti 21.

Non fu applicato l'articolo 8 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 – aumento dei posti da assegnarsi, fino al limite del quinto di quelli messi a concorso – perché non vi erano altri posti vacanti.

La proposta di legge Valiante ed altri, sottoposta ora al nostro esame, è già stata preceduta da un'altra, dell'onorevole collega Berlinguer, che comprendeva suggerimenti riguardanti gli idonei del concorso sopra menzionato. Fra la presentazione dell'una e dell'altra proposta di legge, vi fu l'emanazione di un bando di concorso per 125 posti per vice cancelliere e vice segretario in prova.

La proposta che esaminiamo è stata dettata dal desiderio di collocare in ruolo il maggior numero possibile di idonei del concorso per 905 posti cui accennavo prima, per i quali non fu possibile l'assegnazione del quinto previsto, come dicevo poc'anzi, dal citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

La proposta non introduce un criterio nuovo nel nostro sistema. Ben 25 leggi o decreti sono stati emanati successivamente all'espletamento di concorsi e all'assegnazione dei posti messi a concorso, fino alla collocazione in ruolo degli idonei dei concorsi stessi, onde si può dire che tale proposta esaudisca una legittima aspettativa degli idonei per il concorso a 905 posti, e tenga conto della situazione particolare di diversi idonei i cui limiti di età nel frattempo raggiunti, ostacola la partecipazione ad altri concorsi.

Dopo il rinvio deciso nella settimana scorsa, il vostro relatore ebbe un colloquio col direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e conobbe i motivi dell'opposizione del Governo alla proposta. Essi sono in sintesi: 1°) la necessità di una selezione del personale di ruolo per l'amministrazione della giustizia, che il nuovo bando di concorso garantisce, favorendo la presentazione di nuovi e diversi candidati; 2°) la eccezionalità del provvedimento, non giustificata, si osserva, dalle necessità dell'amministrazione; 3°) la non invocabilità di precedenti legislativi, e l'inopportunità di non espletare il concorso già bandito nel 1960.

Ritiene il vostro relatore che gli argomenti di cui al primo e secondo punto, non siano attendibili. Il primo perché ogni concorso è di per sé selettivo, porta cioè ad una selezione che è assoluta, e non già relativa al concorso stesso, almeno presuntivamente; né si può affermare che il concorso per 905 posti non abbia stabilito una selezione sufficiente, né vale la pretesa di una necessaria maggiore selezione per l'amministrazione giudiziaria, perché nei concorsi per altre amministrazioni non è pensabile si possa adoperare minore rigore (ad esempio: direttori didattici o insegnanti medi). Il secondo, perché non con una stretta necessità, ma con semplice opportunità si sono sempre giustificati i precedenti legislativi invocati. Il terzo argomento merita considerazione, e sarà, pertanto, opportuno tenerne conto nella approvazione della proposta di legge Valiante; tener conto, cioè, del bando del 1960. Infatti, anche il concorso per 125 posti non esaurirà i posti disponibili al 31 dicembre 1960, posti che con calcoli presuntivi saranno in totale oltre 260; ciò permetterà almeno nei limiti della differenza fra il totale dei posti che si renderanno disponibili e i 125 messi a concorso, l'applicazione della proposta di legge in esame, se sarà approvata.

E, con questa osservazione relativa al terzo punto, onorevoli colleghi, il relatore vi invita ad esprimere un voto favorevole alla proposta di legge sottoposta al nostro esame.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario. Ed io esporrò in breve alcune considerazioni che possono formare oggetto di attenzione per gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione. Un provvedimento che disponesse l'inclusione degli idonei fuori dei casi stabiliti dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumerebbe il carattere di disposizione eccezionale, giustificabile soltanto in periodo di grave e perdurante crisi dell'amministrazione. Dal punto di vista dell'interesse pubblico non si potrebbero, oggi come oggi, ravvisare i motivi di motivi di opportunità e tanto meno di necessità tali da derogarvi. Infatti, l'elevatissimo numero di posti messi a concorso con il decreto ministeriale 5 gennaio 1957 non permise una rigorosa selezione dei concorrenti sicché l'amministrazione non ha affatto interesse ad assumere gli idonei rimasti fuori della graduatoria.

La proposta di legge in oggetto fa riferimento ai posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960, mentre la graduatoria di cui sopra è stata operante fino dal 25 gennaio 1959. In tale modo verrebbe a violarsi il principio della disponibilità dei posti alla data di approvazione della graduatoria, giacché nessun

posto di vice cancelliere e di vice segretario era disponibile al momento in cui veniva pubblicata la graduatoria del concorso bandito con decreto ministeriale 5 gennaio 1957.

È già stato detto, e lo ha affermato lo stesso onorevole relatore, che, con decreto ministeriale 14 gennaio 1960 è stato bandito un concorso a 125 posti, con il quale saranno assorbite gran parte delle vacanze cui fa riferimento la proposta di legge Valiante ed altri.

Ho sentito poco fa lo stesso onorevole proponente parlare di emendamenti.. Il Governo non è a conoscenza di questi emendamenti e pertanto si riserva, su questi ultimi, di esprimere il proprio parere.

PREZIOSI OLINDO. Concordo con l'onorevole relatore e, mi permetto di fare le seguenti brevi osservazioni all'onorevole rappresentante del Governo. Non mi sembra affatto che approvandosi questa legge si venga a dare un carattere o un significato eccezionale alla norma di cui all'articolo 8 del decreto legge 10 gennaio 1957. E questo per vari motivi. Innanzitutto bisogna riconoscere che qui, nel caso in esame, si agita un problema di giustizia. Dobbiamo, infatti, riconoscere che proprio per il concorso a 905 posti di vice cancelliere e vice segretario, non è stata applicata la norma di cui all'articolo 8 del citato decreto presidenziale. La quale norma si dice senz'altro inapplicabile perché sarebbe condizionata alla disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria!

Io mi permetto far osservare all'onorevole Sottosegretario Spallino che al momento dell'approvazione della graduatoria vi erano dei posti disponibili, non solo, ma che al momento in cui detta graduatoria era veramente operante, giuridicamente valida, vale a dire al momento della sua registrazione alla Corte dei conti, nel giugno 1959, vi erano ancora altri posti disponibili!

Sulle prime, si rispose che non vi erano posti rinnovabili, riconoscendone però l'esistenza. È questa la risposta che l'onorevole Guardasigilli dette ad una mia interrogazione tempo fa. E si disse in questa risposta che non vi era disponibilità di posti che a partire dal gennaio 1959 (momento dell'approvazione della graduatoria, ma non ancora registrata, quest'ultima, alla Corte dei conti, cosa avvenuta successivamente), poiché le vacanze nei ruoli relativi sono rimaste, durante l'espletamento del concorso, assorbite con altro personale. Ora, si tratta di poter differire anche nel tempo questo inquadramento, per assorbire personale di ruolo aggiunto. Ma, non si può dire comunque, da un punto di vista giuridico, che era inapplicabile l'articolo 8, perché, nel gennaio 1959, non vi erano i posti; i posti debbono essere conferiti se posti vi erano, agli idonei di quel tale concorso a 905 posti che, come ha osservato prima il relatore Andreucci, hanno ottenuto persino il punteggio di 22, ossia più del numero minimo di punti sufficiente, che è 21, conseguito da altri e che, però, sono stati preferiti ai primi in quanto, pur avendo ottenuto un punteggio minore avevano titoli di preferenza (orfani, invalidi di guerra, ecc.); il che ha permesso loro di poter guadagnare punti in graduatoria e quindi di lasciare dietro di sé questi vice cancellieri e vice segretari che, tuttavia, nella graduatoria degli esami, originale, avevano ottenuto maggiore punteggio.

Ma, come dicevo, quando la Corte dei conti ha registrato la graduatoria, i posti vacanti vi erano, perché nel frattempo si erano verificate altre vacanze.

Ed è opportuno dire che non è il pensiero di una o l'altra maggioranza in sede di Commissione, questo, bensì del Parlamento. Perché, infatti, debbo ricordare che nel giugno 1959 vi fu un ordine del giorno in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia – ordine del giorno Reale, 3 giugno 1959 – che venne approvato dal Parlamento in aula. E, conseguentemente si era ormai certi che il Governo avesse finalmente risolto questo problema. Abbiamo il dovere di difendere le nostre idee, quanto è affidato alla nostra competenza e mi sembra veramente singolare che proposte di legge, già note e a noi attribuite in sede legislativa, vengano superate da un concorso bandito nel frattempo!

E, però, anche a questo possiamo ovviare in quanto il bando di concorso in questione è per soli 125 posti. Ora, siccome i posti disponibili sono molti di più – ho esaminato la cosa sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia 1960-61 ed ho fatto un certo calcolo, che concorda con i rilievi dell'onorevole Andreucci – sono 266, cui vanno ad aggiungersi altre vacanze verificatesi successivamente a questa data, anche sotto quest'aspetto noi, dopo aver espresso un certo rammarico e pur riservando i 125 posti previsti del nuovo bando (perché vi sono altre categorie di giovani che aspirano e sperano giustamente di poter entrare in questa amministrazione della giustizia), senza, voglio dire, frustrare nulla, pensiamo si possa accogliere il provvedimento in esame. Aderisco, quindi,

anche alla esclusione, dal momento che è stata proposta, dei 125 posti che sono stati messi a concorso.

E mi consentano l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi anche un'altra osservazione rispettosa, rivolta all'onorevole rappresentante del Governo, in quanto egli ha affermato che il Governo è contrario perché non vi sarebbe, nel caso, un'opportunità, una necessità. Io credo, invece, che vi sia l'opportunità e la necessità di accogliere questa proposta di legge, anche in riferimento alle esigenze del servizio perché vi sono ancora tante vacanze e in certe preture ed in certi tribunali, le cose non funzionano come dovrebbero e queste vacanze dovrebbero essere coperte con concorso. Basti ricordare che quello del 1957 si è potuto esperire soltanto nel 1959, con la relativa graduatoria registrata alla Corte dei conti. Questo motivo milita pertanto in favore della proposta di legge. Né mi sembra giusto dire che sarebbe necessaria una più rigorosa selezione attraverso il nuovo concorso perché quella del 1957 non assicurò nulla! Perché, infatti, dovremmo screditare il risultato conseguito da coloro che a quel concorso hanno partecipato? Si tratta soprattutto di persone che sono rimaste tagliate fuori per mancanza di posti e che pure hanno superato il concorso con punti 22? Quindi, anche questo è un motivo di equità e di coerenza che con gli altri conferma le validità di questo provvedimento, proprio per assicurare il buon funzionamento delle segreterie e delle cancellerie; approvando questo provvedimento sarà anche fatta giustizia nei riguardi di coloro che da anni attendono l'accoglimento di queste giuste istanze. Anche perché poi, come è già stato fatto rilevare più volte, molti di questi concorrenti hanno conseguiti il punteggio massimo di 22, quando era sufficiente quello di soli 21 e oggi, per limiti di età, non potrebbero più partecipare a successivi concorsi.

Concludendo, con la riserva per quanto concerne i 125 posti a disposizione con bando di concorso emesso recentemente, sono del parere che questa proposta di legge debba essere approvata.

SILVESTRI. Senza ripetere le giuste considerazioni testé fatte dal collega Preziosi, che mi sembrano concludenti, dichiaro che noi siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge.

VALIANTE. Debbo innanzi tutto esprimere il mio ringraziamento all'onorevole Berlinguer per non aver insistito nella sua richiesta. Aggiungerò che i motivi della mia proposta di legge sono stati essenzialmente motivi di urgenza di fronte al pericolo che con nuovo bando di concorso venisse ad essere frustrata l'iniziativa dell'onorevole Berlinguer.

Voglio ricapitolare molto brevemente i motivi di ordine eccezionale che hanno giustificato la mia proposta e che sono stati molto chiaramente esposti prima dal relatore Andreucci, poi dall'onorevole Preziosi. Questo concorso è forse l'unico nell'amministrazione statale che non ha potuto avere attribuito l'aumento dei posti previsto dal decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, per mancanza di posti disponibili. È stato chiarito dall'onorevole Preziosi attraverso la risposta che egli ha rivolto all'onorevole Sottosegretario, che i posti ci sarebbero stati nel momento dell'approvazione della graduatoria, ma per osservare una disposizione di legge, quella relativa all'assorbimento del personale dei ruoli aggiunti, si dovettero attribuire tali posti ad altre persone, diverse dagli idonei di quel concorso. Fatto eccezionale, perché se tali posti non fossero stati attribuiti al personale dei ruoli aggiunti, sarebbero rimasti a disposizione dei partecipanti a quel concorso.

Altro fatto eccezionale, sia pure previsto da una disposizione di legge, è che ben 32 concorrenti classificati con punti 21 hanno preceduto nella graduatoria dei vincitori altri concorrenti che hanno avuto punti 22, soltanto perché quelli erano invalidi, orfani di guerra, reduci, profughi o perché conoscevano la lingua tedesca.

Un ulteriore motivo di carattere eccezionale è che il concorso è durato la bellezza di tre anni: bandito con decreto del 5 gennaio 1957 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 febbraio 1957, la graduatoria è stata approvata con decreto ministeriale il 25 gennaio 1959 ed è stata registrata alla Corte dei conti soltanto il 23 giugno 1959. Per giunta le assegnazioni delle sedi sono state fatte soltanto negli ultimi mesi del 1959. Questo ha costituito certamente un pregiudizio per i più anziani per i quali sono scaduti i limiti di età per partecipare ad altri concorsi.

Non vi sono da considerare soltanto i motivi allegati dall'amministrazione della giustizia, ma anche l'aspettativa di coloro che hanno il diritto di partecipare ai pubblici concorsi.

D'altra parte questi motivi di carattere eccezionale non vengono a costituire precedenti, anche se nelle altre amministrazioni e in quella della giustizia vi sono numerosi precedenti in questo senso. Io che ho l'onore di appartenere all'amministrazione della giusti-

zia, ho particolare interesse perché la selezione dei candidati che si attua nei concorsi sia per i magistrati sia per i funzionari risulti rigorosa. Ma non ritengo che questo provvedimento possa infirmare i criteri di selezione, soprattutto per queste considerazioni: se i posti non fossero stati assegnati al personale dei ruoli aggiunti, essi sarebbero stati assegnati agli idonei di quel concorso, i quali si sarebbero trovati nei ruoli dei cancellieri e segretari giudiziari senza evidentemente dare preoccupazioni per una loro presunta minore preparazione. Gli uffici hanno oggi particolari esigenze e i concorrenti sono stati selezionati con particolare rigore proprio in relazione al numero stragrande dei partecipanti al concorso.

Ovviamente, dopo bandito il nuovo concorso a 125 posti con decreto ministeriale 14 gennaio 1960, è un atto di responsabilità preoccuparsi anche dei diritti quesiti di numerosi interessati, che hanno già presentato la domanda per partecipare al concorso. Perciò presenterò un nuovo testo della proposta di legge, che faccia salvi i 125 posti messi a concorso col decreto ministeriale suddetto.

Un'ultima considerazione a proposito dei posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1960. Abbiamo ritenuto opportuno proporre, dopo la pubblicazione della graduatoria, non di attribuire i posti in ragione del decimo o del doppio decimo, altrimenti avremmo sostanzialmente indicato i nomi dei vincitori. Poiché, invece, non sappiamo quanti saranno i posti che risulteranno vacanti al 31 dicembre 1960, abbiamo ritenuto giusto chiedere l'attribuzione di questi posti nell'ordine della graduatoria fino a concorrenza dei posti disponibili.

Il nuovo testo che formulo è questo: « I posti del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che si renderanno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1960 – esclusi quelli messi a concorso con il decreto ministeriale 15 gennaio 1960 – saranno immediatamente attribuiti nella qualifica di vice cancelliere e vice segretario in prova agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957 secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1959 ».

PREZIOSI OLINDO. Io formulerei un emendamento analogo. A me sembra che sarebbe opportuno fare un capoverso alla proposta di legge: « Nell'applicazione di tale norma sono esclusi i 125 posti di vice cancelliere e vice segretario messi a concorso con decreto ministeriale 15 gennaio 1960 ». Mi pare che dal punto di vista tecnico-giuridico sia da accogliersi questo emendamento. Comunque mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« I posti di vice cancelliere e di vice segretario del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che si renderanno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1960, saranno immediatamente attribuiti agli idonei del concorso per vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1959 ».

Sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Valiante e dall'onorevole Preziosi, di cui essi hanno già dato lettura. L'emendamento Preziosi concorda nella sostanza con quello Valiante, ma propone di collocare l'inciso Valiante, che costituisce l'eccezione, come capoverso.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il rappresentante del Governo deve ribadire la sua opposizione all'approvazione della proposta di legge anche nella forma emendata dagli onorevoli Valiante e Preziosi. Di fronte a precise disposizioni di legge non ci sono legittime aspettative, come diceva l'onorevole Valiante, che possano far mutare quella che è una norma di legge. Questa opposizione del Governo sia all'articolo unico come era stato in origine proposto, sia all'emendamento adesso presentato è dettata da una questione di principio; perché la divergenza di diritto sorge innanzi tutto dal fatto che tutti affermano, ma che nessuno ha provato, che ci fossero posti disponibili nel momento dell'approvazione della graduatoria; e il giorno che si provasse che i posti c'erano, sorgerebbe la questione di sapere se questi posti dovevano esserci al momento dell'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale o della registrazione da parte della Corte dei conti. Questa è una questione di diritto di cui discuteremo. Quindi il Governo è contrario al provvedimento.

ANDREUCCI, *Relatore*. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo che cosa può dire dei venticinque casi che ho indicato in cui sono state fatte eccezioni a questa norma.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per disposizione di legge furono fatte eccezioni. I posti erano riservati per coloro che si trovavano in certe determinate condizioni.

ANDREUCCI, *Relatore.* Di questi 25 casi mi premuro citarne uno solo, riguardante i direttori didattici; e mi pare che si possa dire che i direttori didattici valgono quanto i cancellieri, senza mancare di rispetto né ai cancellieri né ai direttori didattici. La legge 6 luglio 1956, n. 705, che riguarda la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1948 – cioè otto anni prima, e riaperto nel 1950, cioè sei anni prima – dispone che tutti i concorrenti compresi nella graduatoria già fissata e chiusa saranno assunti nei ruoli direttivi fino all'assorbimento della graduatoria stessa. Ad essi saranno riservati la metà dei posti attualmente disponibili – cioè nel 1956 – e quelli che si renderanno vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione.

Mi pare, quindi, che il principio generale sia abbondantemente violato.

In queste condizioni, i motivi dell'opposizione del Governo ci sfuggono. Certo, si tratta di una situazione stranissima. Esistono delle proposte di legge che la direzione generale dice di ignorare. Comunque esse sono state praticamente messe nel nulla da un bando di concorso fatto successivamente alle proposte di legge.

Ora è evidente per quanto si capisca, che c'è una separazione dei poteri e delle possibilità di iniziativa, tra esecutivo e legislativo, è certo che nulla è fatto dal potere esecutivo per evitare che il corso normale delle proposte formulate dal potere legislativo sia bloccato o comunque ostacolato, sia pure con dei motivi di diritto che possono anche essere assolutmente validi, ma che poi, nella pratica, dal Governo sono abbondantemente superati o violati. E, questo, fa giudicare un atteggiamento certamente poco benevolo da parte del Ministero di grazia e giustizia nei riguardi dell'iniziativa parlamentare ed in particolare, mi sia permesso di dire, dei membri di questa Commissione.

Questo sarà da me ripetuto in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, perché veramente, questo esser tenuti in così poco conto anche dall'esecutivo fa sì che si renda chiaro il concetto seguente: il rispetto che si deve verso altri poteri va a farsi benedire! Anche se tutto questo viene da un'impostazione giuridica di un direttore generale nuovo. Perché, il punto è questo: quest'ultimo direttore generale non è lo stesso che vi era al momento in cui furono fatte le altre proposte, per cui, in sostanza, c'è da rimanere alquanto perplessi.

A me questo nuovo direttore generale ha esposto motivi che non mi hanno tuttavia convinto, soprattutto perché ha sollevato tante e tali eccezioni a questa legge che, direi, non sono contrarie a questo nostro punto di vista, ma, anzi direi che lo valorizzino.

Quindi, come relatore, accetto gli emendamenti che sono stati proposti e ritengo che con essi la legge possa essere senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Ritengo, a questo punto, che le posizioni siano state abbondantemente illustrate sia per quanto riguarda gli onorevoli proponenti e sia per quanto concerne il Governo.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« I posti di vice cancelliere e di vice segretario del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che si renderanno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1960, saranno immediatamente attribuiti agli idonei del concorso per vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1959 ».

Poiché sono stati presentati due emendamenti, uno formale, proposto dall'onorevole relatore e un altro aggiuntivo di un secondo comma, proposto dall'onorevole Preziosi e accolto dall'onorevole relatore, li pongo in votazione:

Il primo comma dell'articolo nel testo emendato proposto dall'onorevole Relatore, è il seguente:

« I posti del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che risultano vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1960, saranno immediatamente attribuiti, nella qualifica di vice cancelliere e di vice segretario in prova, agli idonei del concorso in detto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1959 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo, come dall'emendamento dell'onorevole Preziosi, è il seguente:

« Nell'applicazione di tale norma sono esclusi i 125 posti di vice cancelliere e di vice segretario in prova del ruolo organico del personale suddetto, messi a concorso con decreto ministeriale 14 febbraio 1960 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo risulta, pertanto, così formulato:

« I posti del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che risulteranno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1960, saranno immediatamente attribuiti, nella qualifica di vice cancelliere e di vice segretario in prova, agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1959.

Ai fini dell'applicazione di tale norma sono esclusi i 125 posti di vice cancelliere e di vice segretario in prova del ruolo organico del personale suddetto, messi a concorso con decreto ministeriale 14 febbraio 1960 ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563).

PRESIDENTE. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, così vivamente atteso dalla pubblica opinione. Si tratta del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giornalista » (1563).

Non vedo purtroppo fra noi l'onorevole Breganze, relatore. Penso, tuttavia, si possa senz'altro procedere nella discussione generale. Lo sostituirò temporaneamente.

MIGLIORI. Onorevole Presidente, faccio ammenda se mi sono distratto nella precedente seduta, ma mi sembra che in quell'occasione si è accennato alla necessità di costituire un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Affinché questo comitato ristretto che andremo a formare in seno alla nostra Commissione, salvo eventuali eccezioni, sia in condizioni di rendere nel suo seno possibile l'accordo e farsi espressione delle idee fondamentali emerse dal dibattito, che poi vengono tradotte in emendamenti, mi pare estremamente interessante che lo stesso comitato ristretto vada il più possibilmente munito e informato di idee ed elementi, per interpretare la volontà della Commissione.

MIGLIORI. Ma, è possibile anche dopo la presentazione di emendamenti?

PRESIDENTE. Naturalmente. Non c'è nulla di preclusivo!

L'onorevole Zoboli ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Sono soprattutto preoccupato della natura, delle funzioni del giornalismo che è un mezzo di comunicazione del pensiero e che è assolutamente devoluto ad un principio di libertà! Qualsiasi preclusione al giornalismo, alla attività giornalistica, diventa pericolosa per l'esercizio di questa libertà. Così, dal punto di vista soggettivo, mi preoccupano le limitazioni che possono essere chieste per l'accesso anche a questa carriera. Il principio ispiratore di questo disegno di legge effettivamente è quello di regolare questa attività. Ora, proprio in tema di stampa e di comunicazione del pensiero, io penso che non vi possano essere dei limiti o delle preclusioni di carattere culturale. Mi ha preoccupato molto, quindi, soprattutto quell'indicazione che ho rilevato nel testo della proposta di legge dell'onorevole Pintus, dove è detto che un titolo di studio è obbligatorio!

PRESIDENTE. Non è comunque un punto indispensabile.

ZOBOLI. D'accordo, ma è pur sempre un punto, non possiamo nascondercelo, di carattere generale. Il pensiero, ripeto, non può essere e non è in realtà vincolato a diplomi scolastici! Abbiamo avuto, che posso dire, un D'Annunzio, ad esempio che è stato un grande poeta e tuttavia aveva sì e no la licenza di scuola media! Ho citato D'Annunzio, per quanto io personalmente non abbia molta tenerezza per questo autore, ma, comunque, devo ammettere questo! Quindi, sarei preoccupato di questo e, soprattutto, vorrei che venisse custodito in tutte le leggi il principio informatore che investe questo campo e che è quello stabilito all'articolo 21 della nostra Costituzione e ribadito anche in quello stesso articolo 33 della Costituzione, di cui si fa portavoce la proposta Pintus! Esso afferma: « L'arte e la scienza sono libere... ! ». In sostanza, l'accesso al sapere non ha limiti di alcun genere.

Fatta questa premessa che a me sembra di carettere generale, mi addentro un poco in quello che può essere l'aspetto oggettivo.

Vi è un articolo del disegno di legge – e qui non è questione di emendamenti, ma, piuttosto di spirito instauratore che si vorrebbe inaugurare con il disegno di legge! – l'articolo 46 che è veramente preoccupante. Potrebbe sembrare garbato nella forma, ma si violano in esso principî che sono basilari mentre altri si statuiscono che sono veramente preoccupanti. Io penso, proprio come osservazione d'insieme, che quando si parla di diritti e di doveri occorrerebbe la sintesi. Rifarsi, quindi, ai principî generali e sostanziali, andare all'essenziale, così come abbiamo fatto per gli avvocati. Attenersi all'essenziale e non già arrivare ai dettagli. Perché, quando si arriva a questi si arriva ad indicazioni di questo genere ed anche a pleonasmi di questo genere: « Devono essere sempre scrupolosamente osservate le esigenze della verità... ! ». Ma queste esigenze chi le nega? E poi: « ...l'imparziale interpretazione dei fatti e la fedele divulgazione delle notizie ! ».

L'imparziale... ecco dove nasce l'equivoco, e la preoccupazione da parte nostra. Imparziale interpretazione dei fatti e fedele divulgazione delle notizie! Come si può affermare questo principio? Il giornalismo è pensiero, critica, il giornalismo è altresì mezzo di battaglia ideale, politica. Ma, un fatto è « vero » indubbiamente, in questo senso, nel modo cioè di chi la pensa in quella certa maniera, e viceversa. Ora, è cosa sciocca, scusate l'aggettivo, stabilire « l'imparziale interpretazione dei fatti ». Ciascuno li vedrà a seconda del proprio modo di pensare, della propria coscienza e della propria sensibilità. Altrimenti è soltanto un orario ferroviario ufficiale che si potrà stabilire con l'esclusione di un concetto e di un principio critico; ma, in sostanza non certo in una stampa che è destinata alla battaglia giornalistica, alla dinamica giornalistica, che ha anche una funzione precisa, oltre ad essere quella della cronaca, e cioè quella di indirizzare, orientare l'opinione pubblica, condurre battaglie idealizzatrici, moralizzatrici anche; e la morale ha una sua dinamica, perché la morale di oggi non è la morale di ieri o di domani, cammina a seconda del formarsi dei concetti. Quindi io penso che questa parte, così formulata, non possa davvero rispondere all'enunciazione dei « diritti e doveri ».

E vado avanti: « La pubblicazione di notizie e commenti non deve turbare la coscienza morale della collettività ». Anche questa è una bella frase buttata per aria. Ma la legge deve essere qualche cosa di applicabile, non un'indicazione astratta che non ha possibilità di identificazione del fatto violatore della legge, che metta il giornalista di fronte a una cambiale in bianco per chi vuole accusarlo. Questa indicazione così generica che si presta a possibilità persecutorie del giornalista per l'espressione delle proprie idee, a mio avviso, deve essere eliminata.

« Non dovranno mai essere fomentati istinti malsani né sentimenti morbosi ». Questo è giusto, è sacramentale, direi; ma è anche inutile, perché, come abbiamo fatto per la professione di avvocato, la norma può essere compresa nell'indicazione del dovere del giornalista di esercitare con probità la sua professione.

Poi troviamo un'indicazione che è pleonastica e che non può essere collocata in una legge, perché sarebbe una ripetizione inconcludente di quello che è già nel sistema ordinativo penale del nostro paese. Infatti sempre nell'articolo 46 si arriva a dire: « È doveroso rettificare le notizie che fossero risultate inesatte, riparare gli errori nei quali si fosse incorsi, orientare la pubblica opinione quando fosse stata male informata ». Questa ultima proposizione che senso ha? Non si può stabilire il termine del « male informato ». Quanto alla prima parte, relativa alla rettifica di notizie che fossero risultate inesatte e alla riparazione degli errori nei quali si fosse incorsi, la materia è già regolata nell'articolo 8 della legge del 1948 sulla stampa, la quale stabilisce l'obbligo della rettifica. Non vedo perché si debba ripetere con minore concludenza questo obbligo, quando la stessa cosa è regolata con esattezza dalla legge penale.

Vado all'articolo 43: « Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'Albo professionale. La violazione di questa disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale ». Qui chiederei delle spiegazioni, perché non mi sento tranquillo da questa limitazione, in quanto l'attività di giornalista o di pubblicista non credo che debba essere vincolata all'albo né si possa chiudere la strada a infiniti casi in cui si può esercitare una professione e si può assumere anche un titolo senza essere costretti a certe norme di qualifica.

Quanto all'articolo 44, io lo toglierei addirittura. Penso che non sia il caso di stabilire per il direttore, che è una figura diversa dai membri del corpo di redazione, che può avere un significato politico, un significato intellettuale o di indirizzo generale, stabilire questa limitazione dell'iscrizione all'Albo dei professionisti – perché è un principio generale

che si fissa – mentre tale limitazione è tolta soltanto a titolo di eccezione dal successivo articolo 45. Il direttore sta un po' al corpo redazionale come il ministro sta al corpo amministrativo, cui presiede. Al Ministero della guerra, che si occupa dell'esercito, può essere preposto un ministro che non ha niente a che fare con la carriera militare. È un concetto politico che presiede e guida, ma non ha niente a che fare con qualifiche tecniche. Il giornale è la stessa cosa, sia pure su scala ridotta.

L'articolo 45 considera un caso solo: la pubblicazione periodica che abbia il carattere di battaglia politica o di espressione sindacale. È una eccezione che si fonda su un principio, ma questa eccezione viene a convalidare la inaccettabilità di un principio, che riteniamo non possa regolare la materia dell'indirizzo generale di un giornale, che è dato dal direttore.

Queste sono le mie osservazioni di carattere generale, attinenti soprattutto alla questione dei limiti di libertà, limiti sia obiettivi sia soggettivi.

PRESIDENTE. Prendo atto che è stata rispettata l'intesa di fare soltanto la discussione generale – secondo il rilievo iniziale dell'onorevole Migliori – per orientare il comitato ristretto, che dovrà poi passare all'esame analitico del provvedimento.

MANCO. Sono preoccupato anche dell'oggetto della discussione generale. Ho notato in questo disegno di legge una preoccupazione sostanziale, quella cioè di dare la massima libertà all'attività dei giornalisti e dei pubblicisti e nel contempo di restringere questa attività nei limiti della morale, del lecito, del diritto, della legge. È un punto di incontro che, a mio avviso, il disegno di legge non ha risolto pienamente con soddisfazione nostra.

A questo punto riferisco quello che è il mio convincimento, già espresso sul disegno di legge relativo alla professione di avvocato e procuratore. Si tratta di una libera professione e come tale non può non essere libera nella forma più assoluta del pensiero. Però l'attività del giornalista, che è una attività di idee e anche di spiegazioni e di commenti sui fatti, non può e non deve andare al di là di quella che è la reale obiettività di alcuni fatti di cronaca o di un fatto qualsiasi. Perciò una cosa è la massima libertà dell'esercizio professionale del giornalista, una cosa diversa è il concetto che il giornalista e il pubblicista debbono pubblicare obiettivamente un fatto, sia pure dando a questo un'interpretazione soggettiva più ampia.

Trovo, perciò, esatto l'articolo del disegno di legge che stabilisce che le notizie devono essere esatte, non devono porsi contro la morale, contro i principî della società; non devono essere tendenziose o altro. Però l'attività come professione del giornalista non mi pare che venga sufficientemente tutelata nella sua libertà.

Mi pare che bisogna sgombrare il terreno dall'obbligo previsto dalla legge per il pubblicista o il giornalista di possedere il titolo di studio; che, secondo il disegno di legge, dovrebbe essere il titolo di scuola media superiore, e, secondo la proposta Pintus, la laurea. Io non sono d'accordo su quello che viene richiesto dalla proposta Pintus. Però anche nel disegno di legge governativo ci sono situazioni poco chiare. Io sono convinto che la professione di giornalista o pubblicista non abbia bisogno di laurea, perché viene esplicata con la massima libertà possibile e perché rappresenta anche il valore soggettivo del giornalista. D'altra parte un titolo di scuola media richiesto dalla legge mi pare possa essere sufficiente. Ma non approvo il punto del disegno di legge in cui viene demandata al consiglio dell'ordine del giornalisti la possibilità dell'iscrizione nell'Albo dei giornalisti e pubblicisti sia col titolo di scuola media sia con un titolo culturale equipollente al diploma, secondo il giudizio discrezionale dello stesso consiglio dell'ordine.

Che cosa si vuole considerare per titolo equipollente secondo un giudizio discrezionale del consiglio dell'ordine? È un titolo che si acquisisce attraverso una determinata esperienza, o è un titolo culturale di altro genere? È poco chiaro, e tanto meno chiaro in quanto questa valutazione dell'equipollenza del titolo viene demandata alla discrezione del consiglio dell'ordine. Quindi non abbiamo un qualsiasi concetto obiettivo di valutazione che stabilisca che il giornalista può essere tale se ha la licenza di scuola media superiore o un altro titolo che viene considerato per sé stesso equipollente del diploma; ma si dice invece che il consiglio dell'ordine è arbitro di dire se un altro titolo può essere equipollente a quello previsto dalla legge. Quindi siamo in una situazione un po' confusa per l'esercizio della professione.

C'è un'altra questione che ha già formato oggetto di preoccupazione per me nella regolamentazione della professione di avvocato. Ho notato, con tutto il rispetto massimo verso la funzione del Ministro – che in fondo è la funzione di controllare tutte le determinate attività che rientrano più o meno largamente

nella sua orbita – ho notato che c'è in questo disegno di legge un intervento di controllo da parte dell'organo ministeriale, che, a mio parere, riduce la libertà di esercizio della attività di giornalista professionista, regolata dalla legge, e che vi sia una influenza un po' troppo preminente da parte dell'organo ministeriale.

Vi è il Consiglio dell'ordine. Innanzi tutto io non condivido il parere che i Consigli dell'ordine debbano trovar la loro sede nel capoluogo della regione o nel capoluogo interregionale e questo per un motivo, mi pare anche di carattere pratico, perché se noi abbiamo quasi sempre la presenza del pubblico ministero e del procuratore generale, non vedo perché non possa essere una sede circoscrizionale. L'intervento del magistrato sarebbe invero più pratico e più inerente anche alla funzione del Consiglio dell'ordine. Quindi mi parrebbe dover ritornare qui alla vecchia disposizione di legge.

E poi vi è questo intervento del Ministro che riduce la libertà di indagine, controlla la decisione del Consiglio dell'ordine, alla competenza del quale voi avete lasciata una certa libertà, veramente apprezzabile: per esempio, decidere su questioni disciplinari, decidere su questioni di vitale importanza per la vita del professionista; decide in prima istanza e, in seconda, il Consiglio nazionale dell'ordine, su questioni che possono anche ritenersi pregiudiziali ai fini stessi dello scioglimento del Consiglio dell'ordine. Ora, che cosa significa garantire la libertà per i giornalisti? Delle libere associazioni di categoria, in quanto la funzione viene regolamentata da queste libere associazioni della categoria. E noi abbiamo dato la massima autonomia al Consiglio dell'ordine, la quale trova una sanzione ancor più autorevole nell'autonomia del Consiglio nazionale dell'ordine, e poi diamo al Ministro delle facoltà veramente enormi, sia pure sentito il parere dei giornalisti, sullo scioglimento e la nomina di un commissario, sulla tecnica di svolgimento delle elezioni per nuove cariche direttive, ecc. E cioè, così facendo, esautorando e svuotando le funzioni del Consiglio dell'ordine che dovrebbe essere, invece, secondo me, di grande importanza.

D'altra parte, noi la garanzia già l'abbiamo; ci è data dalla presenza sistematica del magistrato. Per parte mia, il punto della legge che mi ha veramente soddisfatto è quello per cui il giornalista ha possibilità di adire, dopo decisione negativa del Consiglio nazionale, una sezione speciale della Corte d'appello, per cui il procuratore generale può e deve essere presente e si giunge fino alla Corte di cassazione decidente come organo massimo. Vi è cioè una funzionalità del Consiglio dell'ordine, del Consiglio nazionale, da escludere, secondo me, questa potestà eccessiva del Ministro, rappresentando il magistrato una garanzia su tutta la attività del Consiglio dell'ordine!

Ora, signor Presidente, mi sembrano essere questi alcuni punti fondamentali: primo, la libertà di stampa, di idee, di espressione, di commenti non ha nulla a che fare con quella che deve essere la libertà dell'esercizio professionale, è regolamentata da una libertà più attuale, più logica e più libera direi che non quella della categoria! Secondo, ridurre l'influenza del Ministro attraverso una maggiore autonomia dei Consigli provinciali, regionali o circoscrizionali e soprattutto del Consiglio nazionale; terzo, stabilire che, intanto, si può ridurre l'entità dell'influenza del Ministro in quanto vi è una garanzia di assoluto riposo, quella cioè della presenza del magistrato e dell'intervento, in un modo influente, del magistrato; quarto, il titolo di studio: cercare di essere più chiari su questo punto, nel senso che pur riconoscendo ed apprezzando la necessità di dare la massima autonomia al Consiglio dell'ordine, non possiamo però demandare a quest'ultimo la valutazione di un titolo culturale che dovrebbe essere equiparato al titolo voluto dalla legge per l'iscrizione dei professionisti nell'albo.

Con riserva di presentare emendamenti nelle successive sedute, mi pare che i punti fondamentali, per quanto riguarda la discussione generale, siano questi.

PRESIDENTE. A questo punto sentiremo l'onorevole Schiavetti il quale, per il suo noto e illustre passato di giornalista che ha dedicato tanta passione e tanta competenza congiunte ad un esemplare entusiasmo, alla preparazione dell'ordinamento professionale democratico, di certo può fornirci elementi che ritengo utilissimi alla nostra discussione. Io la ringrazio per essere intervenuto ai nostri lavori e ben volentieri gli do la parola.

SCHIAVETTI. Nella passata riunione avevo già detto al nostro Presidente che avrei preso la parola in sede di discussione degli articoli, anche perché non ho competenza specifica per quanto riguarda il diritto. Ma, mi sono accorto dai primi interventi che molti problemi sono posti non conoscendo bene i precedenti, lunghi, delle trattative intercorse tra Federazione della stampa e i diversi ministri che si sono succeduti al Ministero di

grazia e giustizia. Per questo credo che il mio intervento possa avere un certo valore, per aiutare la discussione e evitare soprattutto che si pongano molte questioni o che si ripetano errori di apprezzamento che sono vecchi e videro la luce nella precedente discussione in materia.

Il fatto che la legge con cui fu istituito l'Albo nel 1928 sia stata una legge tipicamente fascista, la quale si proponeva di inibire la professione a coloro che non nutrissero « sentimenti nazionali », può giustificare le preoccupazioni che vi sono in fatto di libertà nei riguardi di questa legge. Perché, questa legge, non va dimenticato, prende le mosse da quella precedente legge sull'Albo e, alla Costituente, quando si parlò dell'Albo, vi furono forti opposizioni, specialmente da parte liberale. Einaudi, ad esempio, pensava ne avrebbe sofferto la libertà della professione e quindi era contrario. Avemmo, ricordo, una lunga discussione e risultò chiaro alla fine che non c'è alcun pericolo tuttavia, che l'istituzione dell'Albo potesse in qualche modo compromettere la libertà dei giornalisti, perché si tratta qui di garantire non il diritto di scrivere sui giornali, che tutti hanno, ma il diritto di esercitare la professione, che è cosa diversa. E, nelle trattative poi intercorse con la Federazione e nei diversi proposti schemi è stato fatto notare come vi siano molteplici eccezioni. Per esempio, alcuni dicono: se si deve nominare un direttore deve essere un giornalista professionista; perché non può dirigere un uomo politico personalmente? Perché è appunto considerato un'eccezione nei riguardi di coloro che possono vantare i titoli professionali per farlo. Ma vi è l'iscrizione transitoria, per cui anche se uno non è giornalista professionista, viene temporaneamente iscritto nell'Albo dei giornalisti; quando avrà finito di dirigere il giornale decadrà automaticamente da questa temporanea posizione. Disposizioni analoghe sono previste per coloro che intendono dirigere settimanali di carattere tecnico e così via. Per questi ultimi giornali non c'è alcun bisogno di essere iscritti in quanto si pensa naturalmente che si richiede nel caso una particolare qualificazione tecnica e si pensa che certe alte qualificazioni tecniche non comportino necessariamente la qualità del giornalista.

Quindi, da questo punto di vista non c'è secondo me nessuna preoccupazione. Questo provvedimento sull'ordine dei giornalisti, in nessun modo limita la libertà di esercitare la professione, e soprattutto la libertà di scrivere sui giornali. Perché questo è stabilito dall'articolo 21 della nostra Costituzione.

Queste preoccupazioni relativamente alla libertà sono affiorate a proposito dell'articolo 46 del disegno di legge sottoposto a questa Commissione, di cui ha testé parlato il collega onorevole Zoboli. Vorrei far notare anzitutto, cosa che forse sorprenderà gli onorevoli colleghi commissari, che questo articolo 46 non è altro che la trascrizione letterale di un riassunto del Codice etico dei giornalisti, elaborato dal Consiglio nazionale della stampa italiana, massimo organo della Federazione nazionale della stampa italiana nel giugno 1957. Ora, non c'è bisogno di essere cultori di filosofia per comprendere che sono cose diverse, specie dal punto di vista delle sanzioni. Io posso pure accettare questo Codice, anche completamente, ma, quando questo è trasferito su piano giuridico comporta automaticamente sanzioni o possibilità di sanzioni. Perché bisogna star bene attenti a fare una legge che possa valere nel momento di grande tensione politica! Infatti, in tempi normali, la legge è sempre interpretata tranquillamente, ma, in altri momenti vi sono interpretazioni che possono fornire all'esecutivo la possibilità di intervenire con scuse e giustificazioni che poi, in realtà, non reggono. C'è tutta la storia della stampa del fascismo la quale ci dimostra come certe cose che sembrano persino innocenti – ad esempio l'articolo 3 della legge provinciale e comunale che dava facoltà ai prefetti in fatto di provvedimenti speciali – si rivelano poi estremamente pericolose. Così come furono disposizioni innocenti quelle che riguardavano, appunto, calamità pubbliche, terremoti, e così via, e che poi furono utilizzate dal Ministro Federzoni per mettere improvvisamente il bavaglio alla stampa e togliere così la libertà agli italiani.

Bisogna, quindi, preoccuparsi del domani e preoccuparsi di garantire libertà di espressione per tutti i cittadini. Perché è questo il banco di prova della democrazia. È su questo punto che la democrazia diventa per tutti proprio un fatto intimo: soprattutto nel momento di tensione politica poter mantenere certe libertà. Per questo io dico che l'articolo 46 deve essere profondamente riveduto.

Del resto qui non si tratta di essere all'opposizione. Vedo, ad esempio, la differenza con il progetto Moro. In esso non c'è nulla di tutto questo. Il progetto Moro riporta semplicemente un capoverso dell'articolo 47, in cui si dice: « ...che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla dignità ed agli interessi professionali, o di fatti che compro-

mettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare ».

Credo che anche per gli avvocati vi sia qualche cosa generica simile a questa, ma non una casistica come quella contemplata dal Codice etico della stampa, legittima sul terreno dell'etica, ma illegittima sul terreno giuridico, come previsto dall'articolo 46 del disegno di legge. Ci sono delle cose in questo Codice etico che, qualora fossero trasportate sul terreno giuridico, sarebbero assolutamente assurde. Così quando si parla dell'imparzialità, della ricerca della verità. In un regime di libertà risultante dalla diversità delle opinioni, non si deve fare un obbligo così ambiguo al giornalista di non essere parziale, di ispirarsi alla verità oggettiva. Nessun giornalista si ispira alla verità oggettiva. Anche sul terreno della storia, che è qualche cosa di più serio, Salvemini ci insegnava che lo storico non può essere in nessun modo imparziale, ma prospetta sempre il suo punto di vista. La storia è una cosa e lo storico è un'altra cosa.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il fatto, però, è sempre uno. L'interpretazione può essere diversa, ma la verità è sul fatto.

PRESIDENTE. C'è un senso e uno spirito etico: ci può essere un'imparzialità anche nella visione di parte.

SCHIAVETTI. È difficile codificare un dovere di questo genere.

PRESIDENTE. A ben guardare, non c'è conflitto nel fatto che si può guardare la realtà del nostro tempo da un certo angolo visuale. Ma è indubitato che il portare una certa dose di serenità e di aderenza alle cose, costituisce in senso lato imparzialità o probità. Insomma, non v'è conflitto tra il momento soggettivo e il momento oggettivo. Il momento oggettivo è quello delle cose, il momento soggettivo è quello del rispetto della propria fede.

SCHIAVETTI. Le interpretazioni costituiscono anche un processo alle intenzioni. Quindi, è difficile mettere un limite di questo genere. Anche un fatto di cui possiamo riconoscere l'obiettività si presta a valutazioni addirittura opposte secondo il punto di vista da cui si parte e la passione che si mette nel giornalista. Credo che quelli che mettono della passione nel giornalismo giovano alla morale pubblica molto più degli altri che sono freddi e imparziali.

PRESIDENTE. Anche gli avvocati hanno un Codice etico, che non è però quel minimo etico che diventa legge. Quindi, quello che ho detto costituisce soltanto un'affermazione morale.

SCHIAVETTI. Vorrei fare osservare alla Commissione che chi si battè in modo particolare per quell'articolo che prevede l'obbligo della rettifica fu proprio il sottoscritto, ispirandosi alla legislazione francese del tempo. Noi alla Costituente ci preoccupammo in quello scorcio di lavori di stabilire l'obbligo della rettifica; e debbo dire che questo obbligo per tanti giornalisti è pesantissimo. Invece di aver piacere di pubblicare la rettifica, come io mi sono sempre sforzato di fare, si cerca sempre di non pubblicarla, quasi che fosse una offesa per il proprio decoro. Le rettifiche si pubblicano sempre, poi si pubblica il proprio commento. Vi sono, invece, dei giornalisti che stridono quando debbono pubblicare una rettifica.

Questo per quanto riguarda l'articolo 46, che dal punto di vista della libertà è uno dei più delicati. Debbo dire, per far capire l'animo della Federazione della stampa, che quando il Consiglio nazionale della stampa formulò questo codice etico non pensò affatto che il Ministro Gonella ci avrebbe fatto l'onore di portarlo come articolo nel suo disegno di legge. È stato un eccesso, in certo senso, di deferenza del Ministro Gonella verso la Federazione della stampa. Se si volessero fare delle valutazioni che non riguardano il fatto, si potrebbe dire che è stato un colpo del Ministro Gonella per certi suoi fini.

Per gli altri problemi io raccomanderei alla Commissione, sulla scorta della mia esperienza, di delimitare bene la sfera dei professionisti da quella dei pubblicisti, perché molti dei mali che affliggono la sfera dei giornalisti derivano dalla sovrabbondanza di pubblicisti. Questa qualifica di pubblicisti non si sa a che cosa serva. O veramente lo sappiamo bene: serve ad avere ogni anno un modesto librettino con dodici tagliandi per il ribasso ferroviario del 70 per cento. Se domani lo Stato ritirasse questa concessione ferroviaria, non ci sarebbe più la corsa ad essere pubblicisti. Perché il pubblicista non gode di nessun vantaggio, ha una piccola tessera di colore diverso da quella dei professionisti, non ha diritto a nulla per il fatto di essere pubblicista. Quindi, sarei molto guardingo nella concessione di privilegi ai pubblicisti, anche per la loro rappresentanza in seno ai diversi organi dell'Ordine dei giornalisti.

Per quello che riguarda il titolo di studio, non sono d'accordo con il collega Pintus. Io

non sono per la laurea. Conosco il mondo giornalistico e so quanto possano essere diverse le funzioni giornalistiche, che vanno dalla cronaca fino al direttore del giornale. Mi pare che si debba cercare soltanto un minimo culturale, che garantisca il decoro della classe giornalistica; ma non arrivare a questo eccesso della laurea. Basta che ci sia un diploma di una scuola secondaria di secondo ordine per garantire che non ci siano degli analfabeti.

Per quello che riguarda i Consigli regionali e interregionali, vorrei far presente che bisogna cercare di allargarli il più possibile, perché se si lasciano delle piccole circoscrizioni ancorate a piccoli centri provinciali, sorgeranno una quantità di favoritismi e di irregolarità nella concessione del titolo.

Nelle provincie è facile con aderenze, amicizie, scambi di favori, farsi rilasciare la dichiarazione che si scrive in un certo giornale. Invece quando i Consigli regionali siano fatti su una base più larga e abbiano per capoluogo una grande città, tutto questo diventa assai più difficile.

Per la rappresentanza nel Consiglio nazionale dell'ordine dei vari ordini regionali, penso che sarebbe bene che Roma e Milano avessero un certo carattere di proporzionalità, perché in Italia c'è questa situazione giornalistica: ci sono due enormi centri, Roma e Milano, e alcuni altri centri minori, come Napoli e Firenze; ma di gran lunga distaccati da Roma e Milano. Nel disegno di legge Gonella si parla di assegnare per ogni Consiglio regionale un rappresentante. Credo che sarebbe far torto a questa struttura del giornalismo italiano non assegnare invece a queste due città e alle loro circoscrizioni per lo meno tre rappresentanti, lasciando per tutti gli altri un rappresentante. Perché i rappresentanti non sono soltanto i rappresentanti di un rapporto di forza, ma anche i rappresentanti di una tradizione giornalistica e di certi interessi, che non si possono trascurare. Mi pare, quindi, che i giornalisti che fanno capo a questi due grandi centri di giornalismo, Roma e Milano, debbano essere rappresentati in misura più adeguata.

Mi riservo di prendere la parola quando si procederà all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio, per il contributo portato alla nostra discussione, l'onorevole Schiavetti.

COMANDINI. Alcune osservazioni soltanto su alcuni punti, senza entrare peraltro nella discussione degli articoli.

Il punto principale è stato toccato dal collega Zoboli ed io sono convinto che la sua critica, corroborata dalle osservazioni del collega ed amico Schiavetti, sia così fondata e patente, che è perfettamente inutile insistervi ulteriormente. Quell'articolo 46, specialmente perché precede immediatamente l'articolo 47 anche geograficamente nella legge, ed è quello che serve di base ai procedimenti disciplinari, presenta un'enorme gravità. Il giorno in cui si dicesse che ha mancato al decoro della professione giornalistica quel giornalista il quale ha violato l'articolo 46, che impone, per esempio, di dare un'interpretazione obiettiva – come se fosse possibile un'interpretazione obiettiva dei fatti – sarebbe legittimata l'apertura di un processo disciplinare contro quel giornalista. Voi capite bene, senza ripetere quello che ha detto chiaramente l'onorevole Schiavetti, dove andremo a finire se l'apertura di un processo disciplinare con relative sanzioni potesse venire perché, per esempio, il giornalista non ha tenuto conto, nel pubblicare le notizie quotidiane, del rispetto dovuto alla personalità umana. Perché nell'articolo 46 v'è perfino questo. Ditemi come sarà possibile valutare la mancanza di rispetto alla personalità umana il giorno in cui sarà avvenuta una pubblicazione non dico sull'*Avanti*, o sull'*Unità*, ma anche sul *Secolo* o su qualunque altro giornale di parte, in cui si esprima il pensiero di quella parte: per cui il rispetto della personalità umana possa ritenersi offeso soltanto prospettando quelle idee, che la parte fa valere con le sue pubblicazioni giornalistiche. Credo che l'articolo 46 debba essere sostituito con una formulazione sintetica, simile a quella che c'è nelle leggi professionali, per esempio, nella legge professionale forense, la quale impone una determinata linea di dignità e di rispetto della professione, senza entrare in una casistica la quale, oltre a essere pericolosa, è contro la logica e contro la possibilità concreta della applicazione giuridica.

Detto questo per quel che riguarda l'articolo 46, e poiché ho accennato al processo disciplinare che si potrebbe aprire in base ad esso, mi sia permesso – ci tornerò poi sopra quando discuteremo sui singoli articoli – di esprimere la mia opposizione netta alla costituzione di una sezione specializzata della Corte d'appello, alla quale si dovrebbe andare avverso i provvedimenti presi dagli organi professionali. Dobbiamo essere sempre, in linea generale, contrari a questa procedura di sezioni specializzate! Abbiamo la giurisprudenza vigente la quale ha stabilito che quello del giornalista professionista è uno *status* e che il diritto ad essere iscritti nell'Albo dei

giornalisti è un diritto soggettivo perfetto. Queste sentenze pronunciate dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione dobbiamo tenerle presenti. Non capisco perché, una volta che si sia stabilito essere un diritto perfetto l'essere iscritti all'Albo, quando vi siano i requisiti stabiliti dalla legge, si debba dire che diverse sono le procedure, i ricorsi, ecc. Tutto questo, non dimentichiamolo, è parte di quella mentalità che ha portato ai tribunali speciali e così via, contro la quale io, in nome del mio gruppo, come già in altre occasioni, mi sono opposto e mi oppongo.

Detto questo, accennando soltanto, ripeto, perché discuteremo più estesamente dopo, mi sia permesso di fare osservare alcune altre cose che mi sembrano degne di particolare attenzione.

La pratica giornalistica è da approvare. Al momento attuale non è applicabile in tutti i casi secondo la legislazione vigente. Ma è giusto che ci sia un certificato di idoneità della pratica come presupposto indispensabile per l'iscrizione nell'Albo. Ma, leggendo l'articolo 33 del disegno di legge proposto si rileva che, dopo che è stato rilasciato certificato di idoneità, richiesto per la professione giornalistica si aggiunge che « l'iscrizione nell'Albo può avvenire soltanto dopo un giudizio motivato di merito, espresso in base alla valutazione dei titoli e ad un accertamento generale di idoneità, da parte del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine ». Ciò è impossibile, grottesco, assurdo ed inapplicabile.

Il certificato di idoneità c'è. Ed è dato da chi ? Da chi dalla legge vi è abilitato.

È possibile, quindi, che dopo la dimostrazione che la professione è la professione esclusiva di chi chiede la iscrizione nell'Albo dei giornalisti, venga l'Ordine a dire: no, nel merito io vado a vedere se vi sono errori di ortografia o di sintassi e se l'interessato è capace o meno, e nego l'iscrizione se, per questo controllo dell'idoneità mi convinco di doverla negare. Vi pare possibile questo ? Vi parrebbe possibile che per l'iscrizione in un Albo di avvocati il Consiglio dell'ordine andasse a vedere se sono fatte bene o sono sgrammaticate, come qualche volta accade, le « comparse » le licitazioni, ecc. ? Ebbene, qui il confronto è largamente analogo. Per cui il potere smisurato, contraddittorio del sistema preconizzato dovrà essere eliminato al momento in cui ne discuteremo.

E vengo alla posizione dei pubblicisti.

Non sono d'accordo con l'onorevole Schiavetti. Non in tutto per lo meno. Ho presentato già taluni emendamenti. Questi emendamenti non sono farina del mio sacco soltanto; sono stati elaborati in seguito all'esame, allo studio da parte dell'Unione della stampa periodica italiana e comprendono le conclusioni che il congresso nazionale della categoria ha suggerito, nonché i risultati di una commissione nominata *ad hoc* per l'esame dei problemi, e sono stati quindi formulati in un ampio dibattito e in seguito a amplissime discussioni. Una prima osservazione relativa al disegno di legge governativo che è stato causa di doglianze, discussioni e, diciamo pure, di recriminazioni da parte dei pubblicisti, secondo me giuste è questa: non è giusto – dicono i pubblicisti – che vi sia una così evidente differenziazione tra coloro che esercitando abitualmente la professione di giornalista, non esercitano altra professione – così l'articolo 1 dello schema Gonella in esame – e coloro che esplicano un'attività giornalistica continuativa e retribuita pur se esercitano altre professioni o attività. Da osservare che – lo dico per inciso – l'articolo 26 del disegno di legge Moro era molto più preciso su questo come del resto su altri punti che non la dizione del disegno di legge attualmente in esame. Non è giusto che questa diversa posizione, il fatto cioè che il professionista si occupi solo di giornalismo e il pubblicista abbia altre fonti di guadagno in altre attività professionali, si traduca in una specie di discriminazione tra attività maggiore e minore, tra giornalisti di minori o maggiori diritti, quelli che sono i dominatori dell'Ordine e quelli che sono relegati, stando al disegno di legge governativo, in un elenco fuori dell'Albo e che nell'Ordine sono rappresentati in modo assolutamente illusorio.

Ai pubblicisti e ai giornalisti professionisti si riconosce democraticamente il diritto di voto, ma ai pubblicisti viene attribuito, quando lo viene, un valore che rappresenta soltanto una piccola frazione dell'altro.

Questa discriminazione, anche secondo me, non è giusta. Non c'è nel giornalismo un'arte maggiore e un'arte minore. I giornali, le riviste, i grandi quotidiani hanno lustro, tono e interesse dalla collaborazione, dal lavoro e dalla firma dei pubblicisti al pari che dal lavoro dei professionisti. Nomi non voglio qui farne, ma è un fatto che sovente le colonne dei giornali più diffusi stanno a provarlo. Si scorrano, e si vedrà subito che sono pubblicisti o professionisti quelli che firmano quei servizi, corrispondenze, articoli che attraggono subito l'attenzione del lettore. Un'indagine in questo senso sarebbe istruttiva. Ma non è il

caso di insistere su questo, anche e soprattutto perché si tratta di cose ben note a tutti. Quando io apro il primo giornale che mi capita sotto mano, il *Corriere della sera*, ad esempio, quello che vedo è la firma di un pubblicista e non di un professionista: Augusto Guerriero. Dissento con lui, ma, indubbiamente, egli rappresenta per il *Corriere della sera* qualcosa di più – senza offesa per nessuno – del pastonista, di colui cioè che imposta le notizie politiche del giorno. Non voglio tuttavia essere frainteso: pieno riconoscimento e onore al professionista! Ma, relegare nell'appartamento della servitù, in più modesta o meno onorifica posizione, il pubblicista non mi sembra giusto. E che ci sia discriminazione nel disegno di legge governativo mi sembra evidente. La legge vigente divide in due parti l'Albo della professione. Quando la legge del 1928 si è applicata – non nel periodo precedente la fine della guerra, quello fascista cioè, ma in quello successivo – non c'è stato nessun inconveniente per il fatto che l'Albo era unico e soltanto diviso in due elenchi. Tant'è che il disegno di legge presentato dall'onorevole Moro, nel 1957, seguiva molto giustamente la stessa via. Perché questa via nel disegno di legge Gonella è stata abbandonata non so. È un fatto però che se questo provvedimento diventasse legge, si avrebbe una grave discriminazione ai danni dei pubblicisti, i quali non possono tra l'altro aspirare alla presidenza degli Ordini, riservata a giornalisti professionisti. Ho detto prima che non voglio fare nomi attuali, e non ne faccio, ma voi mi consentirete di ripetere quello che l'Unione pubblicisti ha fatto presente nella sua memoria, prima di esporvi gli emendamenti che essa suggerisce e che io condivido. Se scorriamo un certo elenco di nomi noi vediamo che Salvatore Barzilai, Ruggero Bangi, Francesco De Santis, Vittorio Emanuele Orlando, Luigi Luzzatti, tutti pubblicisti, non avrebbero potuto essere presidenti dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti. Per quanto la presidenza dell'organizzazione professionale di categoria tutti costoro abbiano tenuta con sommo onore, non solo, ma alla professione giornalistica essi abbiano arrecato lustro, pur essendo soltanto iscritti all'Albo dei pubblicisti. Finora questi insigni presidenti potevano ed hanno potuto, infatti, essere tali, mentre ora diventerebbero invece legislativamente e quindi giuridicamente incapaci ad assumere tale carica.

Si deve, quindi, correggere questa anomalia, questo errore; ristabilire la parità che è sempre esistita e che la legge del 1928 ha stabilito in base ad uno stato di fatto universalmente riconosciuto. Oppure, consentire ai pubblicisti di staccarsi dai giornalisti professionisti, il che porterebbe ad uno sdoppiamento del progetto governativo per certo non auspicabile.

Significherebbe distaccare i pubblicisti dalla disciplina dei giornalisti professionisti. Preferibile è la prima soluzione perché mi sembra evidente l'opportunità che, pur dando ai giornalisti quella posizione congrua al fatto che essi esercitano soltanto la professione giornalistica, e niente altro, mi sembra, dicevo, sia opportuno che continui ad esservi una viva, attiva e continua solidarietà ed unità delle due categorie, delle quali la seconda non pretende di prevalere né pretende di misconoscere i prevalenti interessi della prima, ma si limita soltanto a chiedere di non essere tuttavia assoggettata ad una specie di sudditanza!

Da ciò, gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare e che poi la Commissione esaminerà e sui quali esprimerà il suo giudizio. Riguardano 27 articoli dello schema di legge Gonella. Per ora mi limito a dire che è fondamentale l'emendamento all'articolo 1, il quale riproduce letteralmente la dizione degli articoli 1 e 26 dello schema di disegno di legge Moro. Gli altri emendamenti discendono logicamente da questo. Uno riguarda un proposto articolo 73, come norma transitoria, alla quale, però, potrebbe essere anche dato un carattere permanente, nel quale caso la norma stessa andrebbe inserita nell'articolo 29 (iscrizione dei praticanti nell'Albo) del disegno di legge. Si tratta di questo: coloro che hanno maturato il diritto soggettivo perfetto per la inclusione dell'Albo dei giornalisti professionisti, devono mantenere integro, per retroattività della legge, questo diritto, ancorché non abbiano...

PRESIDENTE. Non è affievolito questo diritto.

COMANDINI. Precisamente.

PRESIDENTE. Non è affievolito.

COMANDINI. Proprio perché non è affievolito, creeremmo tante questioni se pretendessimo di sottoporre tutti coloro che hanno maturato il diritto a essere iscritti nell'Albo dei giornalisti questa nuova disciplina più o meno rigorosa, ma comunque diversa da quella attuale. Ma di questo parleremo a suo tempo.

Sul piano della discussione generale, ho voluto fare soltanto alcuni rilievi di ordine generale, nei quali conto di trovare in gran parte consenziente anche il mio amico e col-

lega Schiavetti, per quanto egli abbia esposto un punto di vista leggermente diverso dal mio; il che dimostra che l'interpretazione oggettiva dei fatti non è possibile. Egli dice delle verità e altrettante ne dico io, ma guardiamo il fatto da due punti di vista diversi.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Sottosegretario, dopo di che la discussione generale, che mi è sembrata breve ma orientativa, sarà chiusa.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho molto da dire, perché penso che quella che si è chiamata discussione generale in realtà su determinati articoli. Abbiamo sentito le osservazioni dell'onorevole Manco, quelle dell'onorevole Zoboli, quelle dell'onorevole Comandini, quelle dell'onorevole Schiavetti; e tutte queste osservazioni avevano di mira la riforma di determinati articoli del disegno di legge. Si può discutere se dividere i giornalisti dai pubblicisti, se chiedere la laurea o no, si può anche dissentire su quelli che devono essere i poteri del Ministro che l'onorevole Manco lamenta come eccessivi; ma penso che o si fa una vera discussione di ordine generale in questa sede, oppure è più opportuno che i singoli intervenuti propongano degli emendamenti sin d'ora, per evitare che davanti al Comitato ristretto si verifichi il fatto che un commissario arrivato all'ultimo momento espone una sua idea brillantissima e propone un emendamento che ci porta da capo.

Pregherei il Presidente, per l'organicità del lavoro, di voler fissare un termine, certo non perentorio, entro il quale i singoli componenti della Commissione presentino tutti gli emendamenti che ritengono opportuni, fissando anche la data per la discussione in sede di Comitato ristretto. Oggi non è presente il relatore onorevole Breganze, al quale dovevo dare dei chiarimenti. Non so se darli alla Commissione oppure all'onorevole Breganze personalmente. Non so neppure se il Presidente ritiene che debba rispondere ai singoli oratori, data l'assenza del relatore.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto potrà essere convocato tra breve.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1921 d'iniziativa dei deputati Valiante, Agosta, Reale Giuseppe, Berry, Sinesio, Andreucci, esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

VALIANTE ed altri: « Attribuzione agli idonei del concorso di vicecancelliere e vicesegretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960 » (1921):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alba, Amadei, Andreucci, Bisantis, Cerreti, Cocco Maria, Comandini, Dominedò, Fiumanò, Gatto, Manco, Mariani, Mariconda, Migliori, Misasi, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Preziosi, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante, Zoboli.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI